

COMUNE DI ROSAZZA  
PROVINCIA DI BIELLA

REGOLAMENTO DEI CRITERI E DELLE MODALITA'  
PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI  
DI CUI ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 n° 241

**1 Competenza finanziamenti**

1.1 La competenza alle erogazioni dei finanziamenti previsti dal presente Regolamento spetta alla Giunta Municipale, come pure la loro quantificazione in sede ripartitiva.

**2 Oggetto del regolamento**

2.1 Il presente Regolamento definisce l'ambito, i limiti e le modalità per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici ai sensi della legge 7/8/1990, n° 241.

**3 Ambito e limiti degli interventi erogativi**

3.1 Gli interventi erogativi devono riguardare interessi relativi al territorio dell'Ente o connessi, comunque, con questo.

3.2 Gli interessi oggetto di interventi erogativi devono concernere il campo sociale, assistenziale, culturale, scolastico, sportivo e di tempo libero nonché servizi ed uffici di utilità o rilevanza pubblica.

3.3 (Articolo abrogato).

3.4 Gli interventi erogativi devono concernere attività che assolvano un servizio od ufficio di utilità o rilevanza pubblica, purché la stessa non sia in regime di libera concorrenza.

3.5 Gli interventi erogativi devono osservare i limiti di spesa imposti dalle disponibilità di bilancio.

**4 Modalità di attivazione degli interventi erogativi**

4.1 Per domanda.

4.2 Per volontà dell'Ente.

**5 Contenuto della domanda**

5.1 La domanda deve contenere il tipo di intervento richiesto, cioè se finanziario o se altro vantaggio economico.

5.2 L'attività svolta, il bisogno necessitato, il servizio od ufficio di utilità o rilevanza pubblica perseguito.

5.3 Il risultato dell'ultimo bilancio, se esiste, o il risultato dell'attività svolta, a base della domanda, supportata da idonea documentazione probatoria a firma del presidente o di chi ne fa le veci.

5.4 E' facoltà dell'Ente richiedere documenti, anche aggiuntivi per la dimostrazione della fondatezza della domanda di interventi erogativi.

5.5 Palesare i mezzi di finanziamento del richiedente in generale nonché di quelli particolari o specifici collegati ad iniziative od attività singole o singolarmente plurime.

## **6 Interventi erogativi volontari dell'Ente**

6.1 Gli interventi erogativi volontari dell'Ente possono avvenire nell'ambito di cui al punto 3.2 del presente Regolamento.

6.2 Oltre a quanto sopra gli stessi possono avvenire nelle attività che assolvano un servizio od ufficio di utilità o rilevanza pubblica, in cui l'Ente abbia parte a qualunque titolo purché questo sia legittimo o conforme a legge, regolamento, uso o prassi locale consolidata nel tempo.

6.3 Gli interventi erogativi volontari possono, inoltre, avvenire nelle attività che assolvano un servizio od ufficio di utilità o rilevanza pubblica, gestita da Enti, Associazioni, Fondazioni, privati.

## **7 Modalità e tempi di presentazione delle domande e delle erogazioni**

7.1 Entro il 31/12 di ogni anno, devono essere presentate le domande tendenti ad ottenere i finanziamenti, di cui al presente Regolamento, corredate dalle notizie e/o documenti previsti al punto 4.

7.2 I finanziamenti volontari dell'Ente sono erogati nel corso dell'esercizio corrispondente alla domanda, o quello successivo, allorché il bilancio di previsione sia approvato e ferme le limitazioni di cui al punto 3.5 del Regolamento.

## **8 Finanziamenti esclusi dal regolamento**

8.1 I finanziamenti soggetti a particolare disciplina ed a forme di pubblicità specifica (tali i trasferimenti in materia socio-assistenziale, recupero del patrimonio edilizio, assistenza scolastica, spese di rappresentanza, ecc.) sono esclusi dalle disposizioni di cui al presente Regolamento.

## **9 Albo dei beneficiari di provvedimenti di natura economica**

9.1 E' istituito, entro il 31 Marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale, nonché le disposizioni di legge in base alle quali sono stati erogati i contributi.

9.2 Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

9.3 L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 Marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

9.4 L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 Aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

9.5 L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente Regolamento sopra richiamato:

- a) Assistenza e sicurezza sociale
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero
- c) Sviluppo economico
- d) Attività culturali ed educative

- e) Tutela dei valori ambientali
- f) Interventi straordinari
- g) Altri benefici ed interventi

9.6 Per ciascun soggetto fisico iscritto all'albo sono indicati:

- a) Cognome e nome
- b) Finalità dell'intervento, espresso in forma sintetica
- c) Importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno
- d) Durata, in mesi, dell'intervento
- e) Disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare)

9.7 Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi iscritti nell'albo sono indicati:

- a) Denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'Ente o forma associativa o societaria.
- b) Indirizzo.
- c) Finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica.
- d) Importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno.
- e) Disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o in mancanza, norma regolamentare).

9.8 Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità dell'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio ragioneria.

9.9 L'albo è pubblicato per due mesi all'Albo Pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

9.10 L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

9.11 Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 Aprile di ogni anno.